

Bruxelles, 11 dicembre 2023
(OR. en)

16725/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0398(NLE)

SCH-EVAL 257
FRONT 414
COMIX 583

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	11 dicembre 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	16154/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le (gravi) carenze riscontrate nella valutazione senza preavviso 2023 dell'applicazione, da parte della Francia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle (gravi) carenze riscontrate nella valutazione senza preavviso 2023 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 10 e 11 dicembre 2023.

In linea con l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONI

di provvedimenti correttivi tesi a colmare le (gravi) carenze riscontrate nella valutazione senza preavviso 2023 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922, il 4 e 5 settembre 2023 la Commissione ha organizzato una valutazione senza preavviso della gestione delle frontiere esterne da parte della Francia effettuando una visita a un valico di frontiera.
- (2) A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C (2023) 7100 della Commissione è stata adottata una relazione che individua gravi carenze nelle verifiche alle frontiere esterne che hanno, o rischiano di avere, in una prospettiva a breve e medio termine, ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri, nonché sul funzionamento dello spazio Schengen. Il progetto di relazione è stato trasmesso alle autorità francesi il 15 settembre 2023. Le loro osservazioni sul progetto di relazione sono pervenute il 29 settembre 2023.

¹ GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.

- (3) La presente decisione dovrebbe formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Francia deve adottare per colmare le gravi carenze riscontrate. Alla luce della natura delle risultanze e della necessità di garantire rapidamente verifiche di frontiera uniformi e di alto livello, a tutte le raccomandazioni è attribuito lo stesso livello di priorità. La presente decisione dovrebbe fissare scadenze proporzionate per alcune raccomandazioni al fine di garantirne l'effettiva attuazione. È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Entro un mese dall'adozione della presente decisione, la Francia deve, a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/922, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le gravi carenze riscontrate nella relazione di valutazione. La Francia deve presentare tale piano d'azione alla Commissione e al Consiglio. La Francia dovrebbe riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni tre mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell'esame del piano d'azione e fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuate tutte le raccomandazioni.
- (5) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/922, una nuova visita per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni dovrebbe essere organizzata entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.

RACCOMANDA:

La Francia è invitata a:

risorse umane per il controllo di frontiera:

1. prevedere una quantità sufficiente di personale formato per garantire un livello efficiente, elevato e uniforme di controllo di frontiera, in linea con l'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, anche assicurando che le procedure di assunzione soddisfino le norme richieste; entro giugno 2024;

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (*GUL 77 del 23.3.2016, pag. 1*).

formazione sul controllo di frontiera:

2. integrare il programma comune di base nel sistema di formazione annuale per il controllo di frontiera in linea con l'articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e impartire formazioni periodiche di base e specialistiche per garantire conoscenze e specializzazioni sufficienti e competenze adeguate delle guardie di frontiera, come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399; entro giugno 2024;
3. rivedere i programmi di formazione per le guardie di frontiera amministrative civili; entro giugno 2024;

verifiche di frontiera:

4. garantire verifiche di frontiera minime per tutti i passeggeri e verifiche di frontiera approfondite per tutti i cittadini di paesi terzi, in linea con l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/399;
5. aumentare la consapevolezza delle guardie di frontiera in merito agli indicatori e ai profili di rischio, anche per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri, e aumentare l'uso di prodotti di analisi dei rischi e di tecniche di profilazione nelle verifiche in prima linea; entro giugno 2024;
6. aumentare la capacità di individuazione delle frodi documentali e istituire una funzione di seconda linea efficace in prossimità della prima linea;
7. aggiornare le funzionalità dell'applicazione nazionale del sistema d'informazione Schengen per garantire una visualizzazione chiara e completa dei risultati delle interrogazioni, compresi i dettagli della segnalazione e le azioni da intraprendere;
8. attuare il sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del SIS per consentire l'identificazione basata sulle impronte digitali, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.

europeo e del Consiglio¹ nonché dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

9. garantire un'adeguata verifica delle condizioni d'ingresso e l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di controllo di frontiera automatizzato conformemente agli articoli 8 e 11 del regolamento (UE) 2016/399;
10. garantire che la natura dei controlli discreti non sia compromessa in caso di riscontro positivo (hit) quando il cittadino di paese terzo utilizza varchi per il controllo di frontiera automatizzato (automated border control - ABC), in linea con l'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 e con l'allegato I della decisione di esecuzione C (2021) 92 della Commissione;
11. garantire che i dati relativi alle informazioni anticipate sui passeggeri siano verificati rispetto al sistema d'informazione Schengen per dare piena applicazione alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio³ e combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera e la migrazione irregolare;
12. garantire che siano imposte sanzioni ai vettori in caso di mancanza, incompletezza, falso o ritardo nella trasmissione dei dati relativi alle informazioni anticipate sui passeggeri, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2004/82/CE;
13. garantire che siano irrogate sanzioni nei confronti dei vettori aerei, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di Schengen⁴ e dall'articolo 4 della direttiva 2001/51/CE del Consiglio⁵;

¹ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (*GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14*).

² Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (*GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56*).

³ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (*GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24*).

⁴ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (*GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19*).

⁵ Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (*GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45*).

14. allineare la procedura di rilascio dei visti alla frontiera all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

analisi dei rischi e scambio di informazioni:

15. effettuare analisi dei rischi conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM), raccogliendo le informazioni di tutte le autorità competenti, compresi i dati del sistema di informazione anticipata sui passeggeri, per fornire i prodotti di analisi necessari a sostegno del processo decisionale, della pianificazione e dell'assegnazione delle risorse per il controllo di frontiera, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896; entro giugno 2024.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1*).